

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
 Tel. 079/799046 fax 079/799288
 P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 Del 30/10/2020	OGGETTO:
---	-----------------

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANELA ED IL COMUNE
 DI SANTA MARIA COGHINAS PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE
 DEL DOTT. SALE FRANCESCO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004
 - INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART.1 C.557 L.311/2004**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **16,45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi si è svolta la Giunta comunale, in modalità di videoconferenza sulla piattaforma telematica "WhatsApp", ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, con la partecipazione dei signori:"

Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas
Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Antonio Ara**.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che i posti in organico nel servizio economico e finanziario del Comune di Anela risultano vacanti e che tale unità organizzativa necessita di una figura professionale che abbia le competenze le professionalità necessarie per dirigere, coordinare e organizzare entrambe le unità organizzative;

RITENUTO di dover soppiare temporaneamente alla carenza in organico attraverso l'utilizzo di una figura professionale già formata e con professionalità ed esperienza acquisite nell'Ente medesimo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.46 del 12/11/2019 con la quale è stata approvata la convenzione da stipularsi con il Comune di Santa Maria Coghinas per l'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato dott. Sale Francesco, presso il Comune di Anela per n. 12 ore settimanali, per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo nel Servizio Finanziario e Amministrativo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

PRESO ATTO che con nota prot. 4294 del 29/10/2020 il Comune di Anela ha richiesto l'utilizzo del dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Santa Maria Coghinas, Dott. Sale Francesco, istruttore direttivo amministrativo contabile, Cat. D pos. economica D1, nato a Sassari (SS) il 04/10/1976, presso l'amministrazione per n. 9 ore settimanali, mediante convenzione ex art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004, per garantire, temporaneamente e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali in itinere, una presenza adeguata all'espletamento delle attività e dei procedimenti del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune ed integrare il monte ore complessivo a disposizione dell'Ente stesso, attualmente pari a 12;

ACQUISITA la nota **prot. n. 4327 del 30/10/2020** del Comune di Santa Maria Coghinas con la quale si autorizza l'utilizzo del dipendente in parola;

VISTO l'articolo 14, comma 1, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali sottoscritto il 22.01.2004 il quale dispone che gli enti locali possono utilizzare, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, personale di altri enti attraverso l'istituto della convenzione, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;

DATO ATTO che il Dott. Sale in parola, opportunamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le predette attività nel servizio Amministrativo e Finanziario;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

PRESO ATTO che:

- i piccoli comuni possono dare corso alla utilizzazione di dipendenti di altri enti locali utilizzando nello stesso tempo la convenzione per la gestione associata ed il comma 557 della legge n. 311/2004, cioè al di fuori dell'orario di lavoro, in linea con le indicazioni contenute nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 109/2017, il quale ricorda che ad analoghe conclusioni è pervenuta l'Aran con il parere RAL 1554, ampliando le opportunità di utilizzazione flessibile del personale di altri enti da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni dei comuni.
- La citata deliberazione della sezione di controllo della magistratura contabile molisana ci dice che "la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza, ricordando che per scavalco condiviso si intende la convenzione per la gestione associata ex articolo 14 CCNL 22.1.2004, mentre per scavalco di eccedenza si intende il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004";

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che per svolgere in modo coordinato la gestione di un servizio gli Enti provvedono alla stipula di una apposita convenzione che deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'allegato schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Santa Maria Coghinas, per l'utilizzo dell'attività lavorativa del dott. Sale Francesco, in ragione del 25% (pari a 9 ore) delle 36 ore complessive, a favore del Comune di Anela, con decorrenza dal 1° Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2020, prorogabile, salvo il recesso consensuale, e ritenutolo meritevole di approvazione;

PRESO ATTO che la stipula di una convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 con altro ente locale, per una parte dell'orario d'obbligo (c.d. scavalco condiviso) non si configura come nuova assunzione, poiché il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza, che, per l'appunto, mantiene la competenza esclusiva alla gestione dello stesso, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza, e pertanto non rientra nei limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'articolo 49, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000, da parte del Segretario comunale;

CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alla presente da stipularsi con il Comune di Santa Maria Coghinas per l'utilizzo del dipendente dott. Sale Francesco, istruttore direttivo contabile, Cat.D. p.e.D1, presso il Comune di Anela per n. 9 ore settimanali, per lo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile nel Servizio Finanziario e Amministrativo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, con decorrenza dal 1° Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2020, prorogabile, disciplinante gli aspetti del rapporto di che trattasi e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che integrano il monte ore complessivo, pari a 12 ore, già previsto nella precedente convenzione di cui all'art.1 comma 557 della legge 311/2004;

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro-tempore alla stipula di tale convenzione;

DI DARE ATTO che i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro, da parte dei due enti, sono disciplinati nella suddetta convenzione;

DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal rapporto di lavoro di cui sopra sono interamente a carico del Comune di Anela per le ore complessivamente prestate, ovvero pari a 9 (nove) ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004 (scavalco condiviso) mediante rimborso al Comune di Santa Maria Coghinas (Ente cedente) in quanto svolte durante l'orario ordinario di lavoro, mentre continuano ad essere remunerate direttamente al dipendente le ore rese ai sensi dell'art..1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco in eccedenza) pari a 12 (dodici);

DI PRENDERE ATTO che la stipulazione di una convenzione ex art.14 CCNL 22.01.2004 con altro ente locale, per una parte dell'orario d'obbligo (c.d. scavalco condiviso) non si configura come nuova assunzione e pertanto non rientra nei limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 30/10/2020

Il Responsabile per la regolarità Tecnica

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data ___/___/___

Il Responsabile del Servizio Amm.vo e Finanziario

La presente deliberazione è Affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 gg. dal **03-11-2020** al **18/11/2020**
Anela, **03-11-2020**.

Il Dipendente incaricato

F.to Antonio Pintore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 03/11/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno **30/10/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data 03/11/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 03/11/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara